

Allegato Delibera Giunta Comunale

n. _____ del _____

Relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento in house da parte del Comune di Monterotondo alla Azienda Speciale "Azienda Pluriservizi Monterotondo" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

(01-01-2020 / 31-12- 2024)

SOMMARIO

1. Premesse e finalità	3
2. Il quadro normativo di riferimento	3
3. La natura di ente in house di Azienda Pluriservizi Monterotondo	4
4. Le motivazioni della scelta per l'affidamento in essere	6
5. Verifica della congruità economica	7
6. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 D. Lgs. 50/2016	8

I. Premesse e finalità

Il programma di mandato del Sindaco 2019-2024 pone come obiettivo strategico l'ulteriore miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti per creare le condizioni affinché esso diventi anche un'occasione di sviluppo economico.

Le azioni previste sono le seguenti:

- Passaggio entro la fine della consiliatura alla "tariffa puntuale" nella raccolta differenziata, secondo la road map definita nei primi cento giorni anche in relazione alle azioni a regia regionale in questa direzione.
- Installazione nei parchi e giardini di contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata.
- Installazione nelle principali vie della città di cestini per lo spegnimento delle sigarette e il contenimento delle cicche.
- Aumento del numero di foto-trappole nelle aree sensibili del territorio comunale per evitare la formazione di discariche abusive.
- Potenziamento dell'Ecocentro sia come incremento delle giornate di apertura, sia con la predisposizione di bilance per bonus premianti il conferimento.
- Riduzione dei tempi di attesa per la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti.
- Sulla base delle linee strategiche definite in sede regionale, creare le condizioni per una dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti, anche in una logica di collaborazione pubblico/privato, con particolare riguardo:
 - alla realizzazione di un impianto di valorizzazione del materiale secco proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
 - alla realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti organici con la produzione di compost, di biogas e di biometano.

Il Comune di Monterotondo, con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 6 novembre 2012 aveva affidato all'Azienda Pluriservizi Monterotondo (A.P.M.), azienda speciale costituita dal Comune di Monterotondo ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, il servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio del Comune di Monterotondo, di pulizia delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o di uso pubblico, stipulando in data in data 28-03-2013 il contratto di servizio rep. n. 2346, della durata di sette anni, con decorrenza 01-01-2013, per lo svolgimento di tutti i servizi indicati nelle schede tecniche allegate al contratto stesso a fronte di un canone annuo pari ad € 3.482.762,49, oltre I.V.A.

Successivamente, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 206 del 7-8-2013, ha approvato il progetto di servire tutto il territorio comunale in forma differenziata "porta a porta" e che l'attuazione del progetto è avvenuta per "step" successivi, che hanno portato alla configurazione attuale, con una copertura **pressochè** del territorio da servire (è in corso di completamento anche il centro storico).

A questo scopo, nel 2019, era stato dato mandato all'APM di predisporre un piano operativo di completamento del servizio "porta a porta" per tutta la città, piano operativo che è stato presentato ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2019, a seguito di apposita verifica di congruità dei costi.

Il piano operativo deve però trovare corrispondenza nel rapporto contrattuale tra Comune ed Azienda, dal momento che la prossima scadenza all 31-12-2019 del contratto rep. 2346/2013 non consente la piena attuazione degli obiettivi previsti.

E' pertanto intendimento dell'Amministrazione Comunale concedere una congrua proroga, anche al fine di consentire l'ammortamento degli investimenti fatti dall'APM per l'attuazione del piano.

Nei sette anni di vigenza del contratto APM ha prodotto i seguenti positivi risultati, primo fra tutti la stabilizzazione del personale proveniente dalla fallita Nuova Era S.p.A.

Negli anni di affidamento sono state attivate tutte le professionalità interne, di cui APM dispone, per la redazione di studi e progetti e nuove iniziative in parte richiesti dalla proprietà e altri su iniziative interne, quali:

- ✓ Proposta tecnica-economica per la tariffazione puntuale e l'ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti urbani (2013);
- ✓ Piano operativo attuativo per l'ampliamento del servizio di raccolta porta a porta (2010);
- ✓ Piano operativo attuativo per l'ampliamento del servizio di raccolta porta a porta (2013);
- ✓ Piano economico-finanziario per la realizzazione dell'Impianto di valorizzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata (validato nel 2014);
- ✓ Nel mese di dicembre 2016 APM ha avviato un servizio di controllo in merito al conferimento stradale dei rifiuti. L'attività è svolta da operatori ambientali in stretta collaborazione con il Corpo di Polizia Locale e i volontari dell'Associazione "Guardia Faunistica Ambientale" ha prodotto e produce numerosi accertamenti di conferimenti impropri e conseguenti elevazioni di sanzioni pecuniarie;
- ✓ Piano esecutivo della comunicazione relativa alla raccolta differenziata porta a porta a tutto il territorio comunale (2017);
- ✓ Piano operativo attuativo per l'ampliamento del servizio di raccolta porta a porta (2017)
- ✓ Nel febbraio 2017 è stato inaugurato il nuovo ECOCENTRO comunale e dal mese di marzo l'Azienda ha iniziato ad offrire questo nuovo servizio ampliando costantemente le giornate di apertura e implementando le possibilità di conferimento;
- ✓ Nel mese di aprile 2017 l'azienda ha installato n. 5 ECOPOINT per plastica e lattine distribuiti sul territorio comunale e più precisamente in prossimità degli istituti comprensivi scolastici e in P.zza Baden Powell;
- ✓ A partire dal mese di giugno 2017 APM ha preso in carico il servizio di raccolta stradale delle "Campane" precedentemente gestito da società terze;
- ✓ Nel 2019 ha posto in essere il passaggio al sistema di raccolta differenziata domiciliare in tutto il territorio comunale procedendo agli investimenti senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;

2. Il quadro normativo di riferimento

L'art.192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità

e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

Necessita, pertanto, ai fini dell'affidamento in oggetto in regime di proroga:

1. verificare la natura di ente *in house* dell'Azienda Speciale APM;
2. le ragioni dell'affidamento all'ente *in house* e del mancato ricorso al mercato, evidenziando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
3. la congruità economica del costo, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.

3. La natura di ente in house di APM

L'affidamento *in house* rappresenta un modello organizzativo alternativo all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale una PA si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti distinti sul piano formale ma sottoposti al suo penetrante controllo analogo.

Ai sensi dell'art.5 co.1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un appalto pubblico aggiudicato a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In coerenza con quanto sopra specificato l'art.16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (cd. Decreto Madia) ha definito *in house* quelle società che possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto a condizione che:

- a) non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- b) lo statuto o appositi patti parasociali prevedono clausole per le quali l'ente o gli enti soci esercitano tramite particolari diritti il controllo analogo;
- c) lo statuto prevede che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 (Tuel), «l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale». La disposizione *de qua* statuisce, altresì, che l'azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico (comma 4); l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali (di cui al comma

7), esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (comma 6).

Dunque, l'azienda speciale costituita ai sensi dell'art. 114 Tuel, come centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall'ente locale e con autonomia imprenditoriale, è un ente strumentale dell'amministrazione, legata a quest'ultima da stretti vincoli relativi alla formazione degli organi, all'indirizzo, al controllo ed alla vigilanza; attraverso l'azienda speciale, infatti, il predetto ente persegue i propri fini istituzionali, insiti nell'erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli *enti pubblici economici* (*ex multis* Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune.

Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza «restano nell'alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici» (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075).

Inoltre, con specifico riferimento alle aziende speciali, è stato osservato che «sotto il profilo sostanziale (...) le aziende speciali, così come le società *in house*, come recentissimamente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall'ente pubblico (...) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici (...)» (Cons. di Stato del 20 febbraio 2014 n. 820; fattispecie relativa alla selezione comparativa per la scelta del direttore generale di un'Azienda speciale, costituita ai sensi dell'art. 114 Tuel).

Sulla base delle caratteristiche in breve delineate, le aziende speciali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (art. 114 del Tuel), qualificabili come enti pubblici economici, vanno ricondotte, nella definizione di *ente pubblico* contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo, ossia tra «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano

da questa nominati».

In conclusione l'azienda speciale rappresenta una forma giuridica di diritto pubblico "pensata" per la gestione di servizi di rilevanza imprenditoriale del Comune proprietario, istituzionalmente dipendente dall'Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli – relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza – al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale (si vedano in argomento, tra gli altri, cfr. Corte Costituzionale, 12 febbraio 1996, n. 28; Cons. Stato, sez V, n. 4586/2001), al punto tale che il "controllo analogo" è insito nella natura dei rapporti tra l'ente locale e l'azienda.

L'A.P.M., pertanto, opera nei confronti del Comune di Monterotondo secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto del "Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società partecipate del Comune di Monterotondo", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/04/2016 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/11/2016;

L'azienda opera, altresì, in esecuzione dei contratti sottoscritti con Comune di Monterotondo ed è tenuta a richiedere, del citato regolamento comunale, la preventiva autorizzazione Comune per il compimento di tutti gli atti e per l'attuazione di tutte le decisioni che esulano dall'attività di ordinaria amministrazione e gestione e che, al tempo stesso, comportano riflessi sul bilancio dell'azienda.

In particolare, **il cento per cento** del fatturato dell'azienda è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Monterotondo.

Il Comune ha il potere di:

- a) di nominare il presidente ed il consiglio di amministrazione;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione;
- c) autorizzare le assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro;
- d) di autorizzare gli incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro;
- e) di autorizzare i contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 40.000 euro;
- f) di autorizzare le locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili

4. Le motivazioni della scelta per l'affidamento in essere

La scelta tra il sistema dell'affidamento tramite procedura di gara pubblica e il sistema dell'affidamento in house deve essere preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo a: tempi necessari, risorse umane e finanziarie da impiegare, livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione.

Ai fini degli aspetti correlati agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche si

sottolinea che il Comune di Monterotondo ritiene che la gestione pubblica, attraverso l'azienda speciale, costituisca la migliore risposta per il pubblico interesse che esso deve sempre perseguire.

Il servizio di igiene urbana infatti costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità, che possono essere meglio soddisfatte con un soggetto pubblico, dotato di autonomia imprenditoriale, come per l'appunto l'azienda speciale.

Sotto questo profilo si evidenzia che un'azienda speciale a totale partecipazione pubblica offre, sotto molteplici aspetti, maggiori garanzie ritenute imprescindibili per la tipologia di affidamento in oggetto.

In particolare si evidenzia:

- la possibilità di un controllo continuo dei livelli di qualità e la conseguente applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando le strategie operative inizialmente previste;
- la possibilità per il Comune di disporre la realizzazione di attività aggiuntive ove queste siano ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PDO;
- la possibilità per il Comune di rimodulare le attività anche disponendo la riduzione e/o l'incremento delle stesse in caso di valutazioni strategiche che impongano una decisione in tal senso;
- l'indipendenza (intesa come assenza di conflitti di interesse economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato;
- la possibilità di preservare il servizio da infiltrazioni della criminalità organizzata che ha scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti come un nuovo grande business (vedasi rapporto Ecomafie 2018 di Legambiente);
- l'assenza di finalità speculativa dato dal perseguimento di un interesse pubblico (rispetto anche ai fini di lucro di un operatore privato) nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

Nel merito, con riguardo alle attività affidate ad APM, si specifica che le stesse sono svolte sotto la supervisione dell'AdG che verifica l'efficiente impiego delle risorse pubbliche ed il corretto svolgimento dei compiti affidati.

5. Verifica della congruità economica

Preliminarmente appare utile evidenziare che i dati ed i parametri utilizzati sono tutti assunti dalle pubblicazioni ufficiali del settore e fanno riferimento a servizi identici a quelli gestiti da APM per conto del Comune di Monterotondo, attraverso azienda pubblica¹ per quello che riguarda i dati assunti dalle pubblicazioni di UTILITALIA², con ogni modalità di gestione (pubblica, mista e privata) per quanto attiene i dati contenuti nella pubblicazione di ISPRA³.

Le pubblicazioni utilizzate per l'analisi sono le seguenti:

- ✓ GREEN BOOK edizione 2018: i dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia pubblicato da UTILITALIA;
- ✓ RAPPORTO RIFIUTI URBANI 2017 pubblicato da ISPRA.

¹ Azienda Speciale come APM, o società di capitali

² Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee

³ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ente pubblico di ricerca italiano, istituito con la legge n. 133/2008, e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

✓ **RAPPORTO RIFIUTI URBANI 2018** appena pubblicato da ISPRA il 10.12.2018

Il primo dato che si evidenzia è che da una mappatura degli operatori emerge una larga prevalenza di aziende a partecipazione pubblica al centro-nord e una presenza residuale al sud (dove il 33% degli abitanti è servito da aziende pubbliche o miste). Infatti, dal punto di vista dell'assetto proprietario il 34% delle aziende ha natura completamente privata e il 66% risulta partecipato dal pubblico.

Dal punto di vista della dimensione del comparto, nel 2016, l'analisi dei 575 gestori individuati ha registrato oltre 12 miliardi di fatturato, occupando 90.433 addetti.

Sotto il profilo della gestione dei rifiuti in generale, rimane un **forte squilibrio sugli impianti** soprattutto in relazione ai target europei: la Regione Lazio è particolarmente arretrata dal punto di vista della presenza delle infrastrutture (impianti di trattamento) con effetti negativi sia sul costo complessivo dei servizi sia sulla propulsione alla realizzazione ed efficientamento della raccolta differenziata. I dati ufficiali in tal senso evidenziano che nel Mezzogiorno si ricorre in modo preponderante al trattamento in discarica (**62%**) mentre al Nord il **69%** dei rifiuti è avviato a trattamento negli impianti di recupero energetico.

Dall'analisi sulle tariffe per il 2017, su una popolazione complessiva di oltre 18 milioni di abitanti nei comuni capoluogo, una famiglia tipo (3 persone che vivono in 100 metri quadri) nel 2017 ha speso mediamente 227 euro in un comune sotto i 50.000 abitanti e 334 euro in un comune con popolazione superiore a 200.000 abitanti. In media sempre nel 2017 al nord la spesa è stata di 271 euro, di 353 al centro e 363 al sud.

Dal punto di vista della spesa pro-capite dei servizi di raccolta (differenziata ed indifferenziata), compreso lo spazzamento stradale e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati i valori medi annui sono riportati di seguito.

Si precisa che per effettuare i confronti con i valori APM sono stati utilizzati i seguenti dati:

- ✓ abitanti Comune di Monterotondo (fonte Anagrafe comunale) n. 41.784;
- ✓ importo attuale (rif. Bilancio consuntivi 2017 al netto di IVA): € 4.342.440,54
- ✓ importo richiesto per anno 2019 completamento RD porta a porta su tutto il territorio Comunale (rif. Piano Operativo approvato dal CdA il 16.04.2018) : € 5.028.075,28;
- ✓ rifiuti urbani gestiti annualmente da APM (rif. Consuntivo 2017) t/anno 19.195,86;
- ✓ costo smaltimento rifiuti urbani indifferenziati netto IVA (rif. Anno 2017 dato comunicato da Ecologia Viterbo) € 2.118.473,01
- ✓ costo smaltimento rifiuti differenziati organici netto IVA (rif. Anno 2017 dato comunicato da Comune di Monterotondo) € 139.301,82

Dai dati sopra riportati conseguono le seguenti elaborazioni tutte riferite al 2017 al netto di IVA:

- I. valore costo del servizio APM escluso smaltimento €/abitante/anno 103,93
- II. valore costo smaltimento RU indifferenziati €/abitante/anno 50,70
- III. valore costo smaltimento organico differenziato €/abitante/anno 3,33

Da quanto sopra consegue il seguente costo annuo pro-capite in €/abitante/anno ed il costo per kg di rifiuto trattato in €centesimi/kg

Comune Monterotondo 2017	Servizio APM	Smaltimento indifferenziato	Trattamento organico	Totale
€/abitante/anno	103,93	50,70	3,33	157,96
€centesimi/kg	22,62	11,04	0,73	34,38

Di seguito si riporta l'analoga elaborazione relativa all'importo quantificato per il nuovo contratto di servizio con la previsione dell'integrale passaggio al sistema di raccolta integrata "porta a porta".

Si precisa che per la simulazione dei costi 2019 è stato ipotizzato il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento alle attuali tariffe. Per quanto alle rese di raccolta differenziata si è fatto riferimento a quelle già raggiunte da APM nella parte del territorio comunale servito con la raccolta differenziata "porta a porta".

Da quanto precede discende:

- I. valore costo del servizio APM escluso smaltimento €/abitante/anno 120,33
- II. valore costo smaltimento RU indifferenziati €/abitante/anno 26,58
- III. valore costo smaltimento organico differenziato €/abitante/anno 16,65

Comune Monterotondo Nuovo contratto 2019	Servizio APM	Smaltimento indifferenziato	Trattamento organico	Totale
€/abitante/anno	120,33	26,58	16,55	163,56
€centesimi/kg	26,19	5,79	3,62	35,60

Di seguito si riporta il confronto tra i dati come sopra calcolati e quelli nazionali ufficiali riferiti al 2016 ed al 2017.

In particolare si è fatto riferimento alle tabelle numerate 6.5. e 6.6. dei rapporti ISPRA 2017 e 2018 contenenti i costi pro-capite espressi in euro/abitante/anno distinti in funzione della localizzazione geografica, espressi invece in eurocentesimi/kg, correlati al quantitativo di rifiuti urbani gestiti (sempre riferiti all'area geografica di appartenenza).

Nelle tabelle sono inoltre evidenziati gli scostamenti percentuali dei costi medi sopra indicati rispetto al valore calcolato da APM come necessario per il rinnovo del contratto di servizio per il 2019.

Si sottolinea infine che **l'aumento dei valori di costo unitario** di APM nel passaggio dall'attuale contratto di servizio alla previsione per il nuovo contratto con la previsione di estensione del sistema domiciliare all'intero territorio comunale **è contenuto nel 3,5%**.

Come è possibile verificare **il costo per il Comune di Monterotondo pro-capite riferito al 2019**, anche considerando il costo di smaltimento che come è noto non dipende dalla gestione aziendale ma dall'impiantistica di servizio, **è costantemente al di sotto dei valori medi nazionali**, da un minimo del 2,3% fino ad un massimo del 25,0% a seconda che si considerino i dati nazionali o regionali.

CONFRONTO COSTI UNITARI PROCAPITE ESPRESSI IN €/ABITANTE/ANNO

	valore	Costo annuo €/ab./anno Rif. Ispra 2017		Costo annuo €/ab./anno Rif. Ispra 2018	Differenza Con Ispra 2017		Differenza Con Ispra 2018
A	media nazionale	167,47	E	171,19	A-D -2,3%	E-D	-4,5%
B	media centro ITALIA	209,14	F	206,88	B-D -21,8%	F-D	-20,9%
C	media Regione	216,64	G	218,01	C-D -24,5%	G-D	-25,0%

	Lazio							
D	Comune Monterotondo 2019	163,56						

Per quanto al confronto riferito ai quantitativi di rifiuto gestito, nel quale il costo unitario dello smaltimento ha una influenza superiore, **gli importi espressi in eurocentesimi/kg riferiti al Comune di Monterotondo sono sempre al di sotto delle medie del Centro Italia e della Regione Lazio in particolare.**

CONFRONTO COSTI UNITARI PER Kg DI RIFUTO GESTITO ESPRESSI IN €CENTESIMI/Kg

	valore	Costo annuo €/ab./anno Rif. Ispra 2017		Costo annuo €/ab./anno Rif. Ispra 2018	Differenza Con Ispra 2017		Differenza Con Ispra 2018	
A	media nazionale	33,31	E	34,41	A-D	6,9%	E-D	3,5%
B	media centro ITALIA	37,27	F	37,56	B-D	-4,5%	F-D	-5,2%
C	media Regione Lazio	40,91	G	41,66	C-D	-13,0%	G-D	-14,5%
D	Comune Monterotondo 2019	35,60						

Il confronto effettuato consente di inserire APM nello scenario di riferimento dal punto di vista geografico, e dunque con attinenza alle dinamiche dei costi locali e all'impiantistica di supporto allo smaltimento.

A completamento dell'analisi effettuata si riporta nella tabella seguente anche il raffronto dei costi APM con valori recenti posti a gara da Amministrazioni pubbliche per gli **analoghi servizi tutti al netto degli oneri dello smaltimento e dunque confrontabili.**

Il valore del costo calcolato da APM considerando il passaggio di tutto il territorio al sistema di raccolta differenziata porta a porta è risultato, ampiamente all'interno del range visualizzato e ben al di sotto del valore medio considerato:

120 €/abitante/anno circa contro i 134 €/abitante/anno circa.

APPALTO 2018 DEL SERVIZIO PER I COMUNI DELL'ARO BR/2 SENZA ONERI SMALTIMENTO

	Importo servizi a base d'asta	Oneri per la sicurezza non	Totale contrattuale iva	Abitanti (dato ufficiale)	importo procapite annuo
--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

	comprensivi di spese e utile	soggetti a ribasso	esclusa	2017)	
Comune	€/anno	€/anno	€/anno	n	€/anno
Brindisi	€ 15.159.932,48	€ 18.191,92	€ 15.178.124,40	87.820	€ 172,83
Mesagne	€ 2.674.695,55	€ 3.209,63	€ 2.677.905,19	26.985	€ 99,24
San Pietro Vernotico	€ 1.508.058,21	€ 1.809,67	€ 1.509.867,88	13.684	€ 110,34
Cellino San Marco	€ 712.940,72	€ 855,53	€ 713.796,25	6.584	€ 108,41
Torchiarolo	€ 896.395,03	€ 1.075,67	€ 897.470,70	5.459	€ 164,40
San Donaci	€ 765.412,63	€ 918,50	€ 766.331,12	6522	€ 117,50

APPALTI 2017-2018 REGIONE LAZIO SENZA ONERI SMALTIMENTO

			Totale contrattuale iva esclusa	Abitanti (dato ufficiale 2017)	importo procapite annuo
Comune	€/anno	€/anno	€/anno	n	€/anno
Santa Marinella			3.950.071,43	18.921	€ 208,77
Ardea			5.298.034,83	49.418	€ 107,21
Bracciano			2.297.871,38	19.238	€ 119,44

	importo procapite annuo
	€/anno
Valore medio	€ 134,24
Valore APM	€ 120,33

Dalle sopra riportate tabelle si evidenzia la congruità dell'offerta presentata dall'azienda.

La valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dal soggetto *in house* ha tenuto conto in debita considerazione sia l'oggetto sia il valore della prestazione. Tra gli ulteriori criteri che hanno condotto a ritenere congruo l'affidamento alla Società *in house* si citano, in modo esemplificativo e non esaustivo, inoltre:

- la qualità e la professionalità del personale utilizzato, che ha già un *know how* ed un bagaglio di conoscenze stratificate nel tempo nello svolgimento prolungato di funzioni proprie dell'Ente;
- retribuzioni eque, poiché la società *in house* è soggetta all'osservanza di oneri stringenti in materia di tutela del lavoro (Cons. di Stato sent. n. 2252/2017);
- l'osservanza da parte della Società *in house* delle normative in tema di appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, pubblicità, privacy, antimafia, che produce un valore aggiunto rispetto alla sola economicità, intesa in senso di risparmio di costi;

- comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi nel rispetto delle regole pubbliche, ivi comprese quelle relative al conferimento di incarichi professionali ed al reclutamento del personale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 175/2016.

6. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 192 D. Lgs. 50/2016

Tenuto conto delle verifiche e delle motivazioni sopra esposte può ritenersi, da un lato che il modello dell'affidamento all'azienda speciale per la gestione dei servizi valutati risulta essere senz'altro quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro, che ricorrono tutti i presupposti dettati dal Codice dei Contratti Pubblici affinché il Comune di Monterotondo possa confermare l'affidamento dei servizi di che trattasi all'Azienda Pluriservizi Monterotondo.

In particolare si è verificato che:

- l'A.P.M. è un ente strumentale del Comune di Monterotondo (art. 114 d.lgs. n. 267/2000);
- l'A.P.M. possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative in grado di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte del Comune, anche in coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
- sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare ad A.P.M. il Servizio di Igiene Urbana fino al 31/12/2024;
- da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le prestazioni da riceversi da parte di A.P.M., in base alla Convenzione che disciplina i rapporti tra le parti risultano essere congrue.

Monterotondo, 09/12/2019

IL SINDACO
(Riccardo Varone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Di Rocco)